

## Norme & Tributi Fisco

### ADEMPIMENTI

# Per la fattura elettronica semplificata diventa obbligatorio il codice fiscale

Con l'aggiornamento delle specifiche tecniche più elementi da indicare

**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

Indicazione obbligatoria di codice fiscale o di partita Iva anche nel tracciato Xml della fattura elettronica semplificata: con l'aggiornamento, pubblicato ieri 5 giugno 2018, delle specifiche tecniche (versione 1.1.) allegate al provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018, si risolve così uno dei dubbi operativi per l'indirizzamento dei file fattura prevedendo, anche per le semplificate oltre che per le ordinarie e pena lo scarto del documento, che per il cessionario/committente deve essere indicato almeno uno tra partita Iva e codice fiscale. Oltre a inserire gli schemi Xsd e le rappresentazioni tabellari della fattura ordinaria e della fattura semplificata, altre novità riguardano alcune delle tecnicità richieste per la gestione del flusso elettronico di fatturazione. È stato previsto un unico limite dimensiona-

le pari a 5 megabyte, per singolo file fattura, a prescindere dal canale di colloquio utilizzato, mentre gli errori saranno identificati distintamente per tipologia di fattura. Quanto alle ricevute dello Sdi, le stesse vengono inoltrate sullo stesso canale attraverso il quale sono state trasmesse le relative fatture: se, per motivi indipendenti dal Sdi, tale canale risultasse temporaneamente indisponibile, come nel caso di casella Pec piena, il Sistema effettua fino ad un massimo di 6 tentativi di trasmissione distribuiti in tre giorni (uno ogni 12 ore). Se dopo i sei tentativi il canale risulta ancora irraggiungibile, il processo si chiude e il cedente/prestatore potrà verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalità di monitoraggio e di consultazione. L'identificativo univoco, che compone il nome da assegnare ai file fattura e ai file «Dati fattura», potrà inoltre contenere gli identificativi di soggetti diversi dal trasmittente, mentre i dati identificativi della targa

delle autovetture, a differenza di quanto indicato nelle motivazioni del provvedimento del 30 aprile 2018, possono essere inseriti nel blocco informativo «AltriDatiGestionali» analogamente ai dati identificativi degli scontrini fiscali o dei documenti com-

merciali in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi.

### Fattura semplificata

È una fattura ordinaria per cui è consentito omettere l'indicazione di taluni dati anagrafici del cliente oltre alla distinzione tra imponibile e Iva. Queste caratteristiche rendono il rilascio di tale documento, in luogo della fattura ordinaria, particolarmente conveniente dal punto di vista della semplificazione amministrativa in fase di emissione e registrazione in alcuni settori economici quali la ristorazione, il piccolo artigianato o la vendita "porta a porta", caratterizzati da documenti fiscali emessi a soggetti sempre diversi e normalmente non censiti in anagrafica. Per velocizzare e semplificare la certificazione delle operazioni, l'articolo 21-bis aggiunto nel Dpr 633/1972 dalla legge 228/2012 (legge di Stabilità 2013) prevede che il cessionario/committente, stabilito nel territorio dello Stato possa essere identificato, in luogo di tutti i dati anagrafici, solo con il numero di partita Iva o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo Iva del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro. La nozione di soggetto stabilito è stato ritenuto nella circolare 12/E/2013 come comprensivo e applicabile anche al consumatore finale residente. Non è richiesta, inoltre, la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, in quanto è sufficiente indicare l'importo totale comprensivo dell'operazione e l'ammontare dell'imposta incorporata o, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Con le modifiche apportate alle specifiche tecniche, per la messa a disposizione della fattura elettronica semplificata nell'area riservata di consultazione del portale «Fatture e corrispettivi» accessibile al consuma-

tore è necessaria, quindi, l'indicazione obbligatoria del codice fiscale, che andrà chiesto al cliente.

### LO STRUMENTO

1

#### LA SITUAZIONE ATTUALE

Meno incombenze fino a quota 100 euro

La fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro può essere emessa in modalità semplificata. Il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere identificato con il solo numero di partita Iva o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo Iva del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro

3

#### SOGGETTI PASSIVI

Centrale il requisito della territorialità

La fattura semplificata non può essere emessa per documentare le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del Dl n. 331/93, né per le operazioni extraterritoriali verso soggetti passivi Ue e cioè delle operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità, effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell'inversione contabile

2

#### L'OPERAZIONE

Imponibile e imposta non evidenziati

L'operazione sottostante a cui la fattura semplificata fa riferimento può essere indicata in maniera sintetica e non viene richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta. Questo per la ragione che è sufficiente indicare l'importo totale comprensivo dell'operazione e l'ammontare dell'imposta che è incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla

4

#### REGISTRAZIONE CONTABILE

Non indicata la ditta e la ragione sociale

Nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita Iva o con il codice fiscale, l'obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell'emittente è correttamente assolto con l'indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, come prescritto dall'articolo 23, comma 2, del Dpr n. 633/72

